



GRUPPO DANNO PATRIMONIALE ALLA PERSONA

RESOCONTO PRIMA RIUNIONE DEL “GRUPPO 11”

Criteri per la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 2057 c.c.

e per la capitalizzazione anticipata di una rendita

In data **11 dicembre 2019**, ore 14.45, presso la Saletta ANM del Tribunale di Milano si è tenuta la prima riunione del neonato GRUPPO 11, dedicato ai **criteri per la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. e per la capitalizzazione anticipata di una rendita (ex R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403)**.

Il GRUPPO 11 riprende, dunque, i lavori del GRUPPO 1 (già coordinato dall’Avv. Marco Rodolfi), cui era stato conferito incarico dal *plenum* dell’assemblea del Gruppo “Danno alla persona” dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano di riflettere sulle modalità di utilizzo più opportune dell’istituto della rendita vitalizia ex art 2057 c.c. nel risarcimento del danno da lesione del bene salute.

Sono presenti: il Dott. Damiano Spera, Presidente della Decima Sezione civile del Tribunale di Milano e coordinatore di tutti i Gruppi dell’Osservatorio, il Dott. Gianfranco D’Aietti, docente di Informatica Giuridica alla Scuola Specializz. Prof. Legali (Università Bocconi-Pavia), Presidente del Tribunale di Sondrio dal 2008 al 2016, autore dei sistemi ReMida, l’Avv. Loredana Leo dell’Ordine degli Avvocati di Milano e altri Avvocati.

Il Presidente Spera espone le ragioni della costituzione del nuovo Gruppo.

Ricorda, tra l’altro, la giurisprudenza (così Trib. Milano, sez. I civ., sentenza 27 gennaio 2015) che ha provveduto a liquidare il danno patrimoniale (lucro cessante e spese di assistenza e di cura per persona macrolesa) mediante la costituzione di una rendita vitalizia, ai sensi della citata norma codicistica, anziché erogare, secondo il meccanismo risarcitorio tradizionale, un’unica somma anticipata. Questo strumento, seppur di infrequente applicazione pratica, offre un importante criterio di liquidazione sia di futuri esborsi che del lucro cessante, soprattutto nell’ottica di una maggior tutela del soggetto danneggiato.

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

Ai fini della costituzione di una rendita vitalizia è consentito al giudice *ex officio* di valutare le peculiari condizioni della parte danneggiata e la natura del danno, con tutte le sue conseguenze.

Ferma restando la concedibilità d'ufficio, il Gruppo 11 potrà riflettere sulle modalità di formulazione di una specifica domanda delle parti e sui presupposti per l'utilizzo dell'istituto in questione.

Il Presidente Spera esprime perplessità sulla possibilità di utilizzare questo strumento per la liquidazione anche del danno non patrimoniale (sussiste in particolare, il rischio di liquidare tramite rendita un importo maggiore rispetto al *quantum* risarcitorio previsto dalle Tabelle milanesi) e ricorda le difficoltà di individuare strumenti assicurativi idonei a tutelare l'erogazione della rendita.

Con riguardo ai criteri di capitalizzazione anticipata di una rendita per la riduzione permanente o perdita della capacità lavorativa specifica, il Dott. D'Aietti, ricordando autorevole Dottrina (GIANNINI, BUSNELLI), analizza, anzitutto, i principali aspetti critici connessi all'applicazione delle tabelle *ex R.D. n. 1403/1922* ai fini della quantificazione di tale danno.


Dette tabelle del 1922 erano state create con la finalità delle assicurazioni sociali per gli infortuni sul lavoro ed avevano come finalità di capitalizzare una rendita vitalizia riferendosi non già agli anni della capacità lavorativa, bensì alla vita media del soggetto leso.

In concreto, le tabelle andavano a coincidere con la fine della vita (deve tenersi conto della ben più bassa aspettativa di vita media dell'epoca), senza distinguere tra aspettativa di vita dei maschi e delle femmine.

Emerge una prima criticità di fondo: allorché, nella liquidazione equitativa del danno patrimoniale subito per la riduzione permanente della capacità lavorativa specifica, si utilizza, quale parametro, la tabella attuariale di cui al R.D. n. 1403/1922, dovrà inevitabilmente apportarsi un correttivo in ragione dell'attuale maggiore aspettativa di vita.

Già GIANNINI aveva rilevato la necessità di considerare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, per cui si opera la relativa riduzione percentuale (di media dal 5% al 20%), sostanzialmente "a naso".

Questo sistema per capitalizzare una rendita funzionava convenzionalmente e si fondava su due parametri, ovvero la durata probabile della vita calcolata anche sulle tavole di mortalità allora in vigore (D) e il tasso di redditività, ancorato al tasso legale dell'epoca (T).



La liquidazione non avviene moltiplicando il reddito mensile perduto (ad esempio, Euro 1.500,00 mensili) per il numero di mesi per i quali il danneggiato avrebbe presumibilmente svolto attività lavorativa. È corrisposto un importo inferiore alla mera sommatoria, tenuto conto degli interessi annuali percepiti dal danneggiato (finché il tasso di interesse in Italia è stato elevato).

Attualmente, col tasso di interesse prossimo allo zero (0,3%), a differenza di quanto avveniva in passato, le cifre versate in unica soluzione anticipata rispetto a quelle versate mese per mese per un certo periodo sono praticamente coincidenti (il tasso legale attuale prossimo alla zero non comporta, quindi, effetti in riduzione del capitale calcolato secondo vecchie tabelle che erano calcolate su un ben più elevato tasso legale annuo).

La capitalizzazione anticipata della rendita diminuisce, pertanto, in caso di maggior saggio di interesse legale e, per contro, aumenta con il suo decremento (la rendita è realizzata da un minor importo corrisposto per effetto del maggior tasso di interesse e, conseguentemente, del maggiore rendimento dell'importo stesso).

Oggi la liquidazione del danno patrimoniale futuro non può avvenire in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403/1922, stante i mutati valori reali dei due fattori posti a base delle suddette tabelle, a causa, rispettivamente, dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse.

L'Avv Invernizzi fa rilevare che ai fini del calcolo della capitalizzazione delle rendite si potrebbero utilizzare le tabelle dell'INAIL, che tuttavia sono graduate in base anche alla gravità della lesione.

Il Dott. D'Aietti illustra, a questo punto, il meccanismo che può ritenersi più funzionale e utile ai fini della semplificazione del calcolo.

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

Spiega la formula denominata VA - Valore Attuale (rinvenibile anche nel foglio di calcolo *Excel*) che, in pratica, dà la capitalizzazione allorché siano forniti i seguenti tre parametri: capitale (C), durata (D) e tasso (T).

Adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati dalle tabelle del 1922, calcolate sulla base della probabile vita fisica media, più lunga di quella lavorativa, occorre tener conto di questo scarto (tra vita fisica e vita lavorativa) ai fini del calcolo del danno patrimoniale, atteso che la produzione del reddito è legata alla sola vita lavorativa e non a quella della durata dell'intera vita fisica (media in base alle tabelle di mortalità dell'epoca).

Pertanto, considerando l'età del danneggiato all'epoca dell'infortunio (E) e per quanto tempo egli avrebbe potuto ancora lavorare prima del raggiungimento dell'età pensionabile, la somma finale liquidabile a titolo di danno per la perdita reddituale viene ridotta in una certa percentuale (5%, 10%, 20%).

Possono adottarsi inoltre, quali coefficienti di capitalizzazione, quelli di rendita unitaria anticipata, diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura e allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati (svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1 luglio 1989) in *Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno*, Quaderni del CSM, 1990, n. 41.

Le tabelle del CSM sono alquanto più aggiornate e determinano importi più vantaggiosi per la vittima. Il tasso annuale di riferimento per la formula viene incorporato nelle tabelle.

Vi sarebbe, altresì, la possibilità di creare una tabella utilizzando le Tavole di mortalità della popolazione italiana dell'Istat che vengono aggiornate anno per anno, ma anche in questo caso bisognerebbe operare lo scarto in quanto il termine finale è sempre la data della morte (presunta statisticamente).

In realtà, osserva il Dott. D'Aiuti, vi è un'altra soluzione estremamente più efficace e funzionale che appare, per così dire, come "l'uovo di Colombo", poiché molto più semplice, che è la seguente.

Si è detto che i parametri sono tre: tempo/durata (D), tasso (T) e capitale (C). Con questi tre elementi le tabelle di mortalità comportano necessariamente l'applicazione di correttivi.

Ed allora, anziché utilizzare le tabelle di mortalità, è possibile procedere sulla base degli attuali valori di riferimento della vita lavorativa, vale a dire l'età pensionabile media oppure specifica del singolo (ad esempio, un ufficiale dell'esercito va in pensione ancora a 62 anni).

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

È inutile fare riferimento alla durata probabile della vita fisica per poi ridurre, “a occhio”, il risultato della capitalizzazione del reddito per lo scarto tra la vita fisica e la vita lavorativa.

Il tasso di interesse può essere quello attuale, oppure si potrà tenere conto delle future oscillazioni del tasso stesso (si pensi al caso di nuovo aumento della svalutazione).

L'economia e i valori di riferimento economico sono fondamentali nel diritto (analisi economica del diritto), fa rilevare il Dott. D'Aietti.

Sono, dunque, elementi noti: il tempo, calcolabile tenendo conto dell'età anagrafica e dell'età pensionabile (è variabile è il *dies a quo*, ma è identificabile il *dies ad quem*, ad esempio, se la persona ha 30 anni, prevedendo il pensionamento all'età di 67 anni, il tempo sarà pari a 37 anni); il capitale, ovvero la cifra mensile che si sta perdendo per i prossimi anni (a una percentuale x oppure in totale).

Questo metodo consente di effettuare calcoli estremamente più razionali e semplici.

Il Dott. D'Aietti ricorda il programma che ha elaborato per ReMida Famiglia, evidenziando come si fosse posto il problema della “*una tantum*” (la legge sul divorzio prevede che, su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno divorzile possa avvenire, anziché in forma periodica, anche in un'unica soluzione), calcolata sulla totalità della vita della persona.

Si conviene che sia meritevole di approfondimento un ulteriore aspetto, ovvero quello connesso al trattamento pensionistico: ciò sul rilievo che la pensione che la persona riceverà dopo l'invalidità permanente sarà diversa da quella che avrebbe percepito qualora avesse proseguito l'attività lavorativa e, dunque, versato i contributi previdenziali.

Con riferimento al tasso di interesse (attualmente pressoché azzerato), osserva il Dott. Spera che in una prospettiva a lungo termine (20 - 30 anni) occorrerebbe fare una previsione.

L'Avv. Chiriatti propende per un calcolo separato del danno pensionistico (il danneggiato si vedrà corrispondere un trattamento pensionistico inferiore rispetto a quello che avrebbe percepito qualora avesse continuato a versare i contributi) e manifesta perplessità sul fatto che le tabelle INAIL possono ritenersi appropriate.

L'Avv. Invernizzi evidenzia come l'INAIL eroghi un unico importo comprensivo di due differenti voci di danno, rispettivamente il pregiudizio all'integrità psicofisica e quello alla capacità lavorativa.

Rileva il Dott. Spera la difficoltà di mutuare da quel mondo il criterio di capitalizzazione.

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

L'Avv. Invernizzi sottolinea il rigoroso calcolo attuariale, estremamente scientifico, sotteso alla capitalizzazione effettuata dall'Assicuratore sociale. Cita, ad esempio, l'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento da parte dell'INPS.

L'Avv. Chiriatti evidenzia come sia il medesimo soggetto che indennizza il danno non patrimoniale e patrimoniale ad erogare, a tempo debito, anche la pensione, mentre nella fattispecie il soggetto che è chiamato a indennizzare il danno potrebbe non essere il medesimo soggetto pensionistico. Suggestisce, quale ulteriore correttivo, quello dell'incremento reddituale presunto (esemplificando, nel tempo il guadagno sarebbe stato maggiore di quello percepito al momento in cui si è subito l'illecito).

L'Avv. Chiriatti fa, inoltre, rilevare l'esistenza di apposite tabelle con cui l'INPS può calcolare l'importo delle prestazioni erogate e quindi chiedere, agendo in rivalsa, il rimborso ai responsabili del fatto illecito che ha determinato l'invalidità. Ricorda la pronuncia giurisprudenziale (Corte di cassazione - Sez. Terza civile n. 20615 del 14 ottobre 2015, Rel. Rossetti) che ha affermato che il danno permanente da incapacità di guadagno non è liquidabile in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403/1922, (*“Per ovviare agli inconvenienti sopra descritti, ovviamente il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purchè aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)”*).

Il Dott. D'Aietti, evidenziati gli effetti razionalizzanti e migliorativi del nuovo metodo, e propone di effettuare alcuni calcoli esemplificativi.

Ipotizzando il caso di un quarantenne, lavoratore dipendente, con un reddito annuo netto di Euro 20.000,00 e un'invalidità del 100 %, utilizzando le tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie, approvate con R.D. n. 1043/1922, il risultato è pari ad Euro 326.360,00 (20.000,00 x 100 % x 16,318).

Utilizzando le tabelle del CSM (che, a differenza di quelle del '22, distinguono tra maschi e femmine) il risultato è pari ad Euro 483.280, 00 (per una donna Euro 543.000,00, stante la maggiore aspettativa di vita femminile).

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

Il coefficiente di sopravvivenza delle tabelle del CSM è 27,15, mentre quello delle tabelle del 1922 è 16,31.

Appare evidente come utilizzare una tabella piuttosto che un'altra muti, in maniera vistosa, il risultato.

Si applica, a questo punto, lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, che si conviene essere del 10%. In particolare, applicando le tabelle del 1922 il risultato è pari (all'incirca) ad Euro 293.000,00.

Il Dott. D'Aietti richiama un'altra funzione, ovvero quella per la quantificazione del danno risentito patrimonialmente dai sopravvissuti. È tipicamente il caso del figlio, in favore del quale il padre avrebbe versato il 10% del proprio reddito fin tanto che non avesse raggiunto l'età lavorativa. Ipotizzando che il figlio abbia 15 anni e collocando l'età lavorativa (e, dunque, il raggiungimento dell'indipendenza economica) intorno ai 25-26 anni, l'intervallo temporale sul quale va fatto il calcolo è, dunque, di 10 anni.

Ritornando all'ipotesi del lavoratore quarantenne, si procede al calcolo utilizzando il nuovo metodo.

Collocando l'età di pensionamento a 67 anni, l'intervallo temporale sul quale fare il conteggio è di 27 anni (67 - 40).

Ricapitolando: soggetto quarantenne, lavoratore dipendente, con un reddito annuo netto di Euro 20.000,00 e un'invalidità lavorativa del 100%. Facendo applicazione del metodo innovativo elaborato dal Dott. D'Aietti il risultato è pari ad Euro 483.929,00 (uguale per maschi e femmine, ipotizzando una medesima età di pensione)

Con il tasso di interesse dello 0,30% l'importo è pari ad Euro 517.000,00. Diversamente, se il tasso di interesse fosse del 5%, l'importo sarebbe pari ad Euro 292.000,00.

Il Gruppo si confronta e discute su questi calcoli.

Viene, in particolare, messo in rilievo dall'Avv. Invernizzi che in caso di lavoratore autonomo andrebbe considerato il reddito lordo goduto dal danneggiato.

Si osserva che, se così fosse, allora non occorrerebbe più fare un "aggiustamento" ai fini pensionistici.

L'Avv. Chiriatti evidenzia l'opportunità di poter avvalersi di conoscenze attuariali.

Il Dott. Spera sottolinea la rilevanza di trovare una formula che diventi uno strumento duttile, in mano a chiunque, ciò che costituirebbe, per il Dott. D'Aietti, un elemento importante culturalmente nel panorama italiano.

Osserva sempre quest'ultimo che la simulazione vale per l'arco temporale della vita lavorativa, dopodiché entrano in gioco elementi previdenziali generali (anche se si

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

dovrebbe tener conto, come si è visto, anche del depauperamento della prestazione previdenziale).

Si dibatte sull'individuazione di un criterio di correzione dell'attuale tasso di interesse. Il criterio di calcolo proposto trova applicazione anche nei casi in cui una rendita va raggugliata al diritto dei sopravvissuti in caso di danno da morte. Viene riconsiderata l'ipotesi del ragazzo quindicenne, ipotizzando che il padre, deceduto, avesse un reddito annuo netto di Euro 20.000,00, del quale destinava il 10% al figlio. Prendendo in considerazione un arco temporale di 10 anni (ovvero sino ai 25 anni di età) e un tasso di interesse dello 0,30%, l'importo capitalizzato è pari ad Euro 19.673,00.

Sottolinea D'Aietti come sinora si sia discusso di modalità di calcolo, dovendo tenere ben distinto il calcolo da valutazioni di diritto.

Vengono nominati quali coordinatori del GRUPPO 11 il Dott. Gianfranco D'Aietti e l'Avv. Marco Rodolfi.

Circa il profilo operativo il Gruppo decide di formulare alcune ipotesi in maniera tale che di ciascuna venga fatta una simulazione con le tre soluzioni. A tal fine occorre indicare il reddito mensile netto e l'età del danneggiato.

Il Dott. Spera suggerisce di effettuare la simulazione anche sulla vittima secondaria (*i.e.* figlio, moglie, marito).

A tal fine, tutti i componenti di DannoMilano sono invitati a proporre possibili casi inviandoli al Dott. D'Aietti, al seguente indirizzo di posta elettronica:

gianfranco.daietti@gmail.com.

La riunione termina alle ore 16.30.

La prossima riunione del GRUPPO 11 si terrà martedì 18 febbraio 2020, ore 14.45, presso la Saletta ANM, al primo piano del Palazzo di Giustizia, vicino al bar.

Il verbale è stato redatto a cura dell'avv. Raffaella Caminiti ed è stato approvato dal presidente Damiano Spera e dai due coordinatori del gruppo 11, avv. Marco Rodolfi e dott. Gianfranco D'Aietti



GRUPPO DANNO PATRIMONIALE ALLA PERSONA

Resoconto seconda riunione del “GRUPPO 11”

Criteria per la costituzione di una rendita vitalizia *ex art. 2057 c.c.* e per la capitalizzazione anticipata di una rendita

In data **18 febbraio 2020**, ore 14.45, presso la Saletta ANM del Tribunale di Milano si è tenuta la seconda riunione del GRUPPO 11.

Sono presenti: il Dott. Damiano Spera, Presidente della Decima Sezione civile del Tribunale di Milano e coordinatore di tutti i Gruppi dell'Osservatorio, il Dott. Gianfranco D'Aietti, docente di Informatica Giuridica alla Scuola Specializz. Prof. Legali (Università Bocconi-Pavia), già Presidente del Tribunale di Sondrio autore dei sistemi ReMida, l'Avv. Marco Rodolfi del Foro di Milano, già coordinatore del GRUPPO 1, l'Avv. Loredana Leo, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano e Componente Comitato Pari Opportunità, e altri Avvocati.

Dall'interesse suscitato dal neonato Gruppo di lavoro e dalla presenza di un nutrito numero di partecipanti si evince, per il Dott. Spera, come il tema abbia colto un problema: se, da un lato, l'individuazione di criteri per la capitalizzazione anticipata di una rendita sembra porre una questione inestricabile, difficile, dall'altro però si comincia a intravedere una soluzione.

Vien data la parola per ulteriori considerazioni al Dott. D'Aietti, il quale evidenzia come l'argomento della capitalizzazione di una rendita si inserisce nel complesso rapporto tra i giuristi e i “numeri”, e più in generale delle quantificazioni monetarie ricollegare a concetti giuridici.

La capacità di trasformare i concetti giuridici in elementi numerici, pur da lui stesso affrontato da molti anni (quale autore dei sistemi ReMida), non sia stato mai metabolizzato *funditus*, come dicono i giuristi.

Anzi si registra un atteggiamento, pericolosamente diffuso nelle nuove generazioni di giuristi, incline a utilizzare le tabelle giurisprudenziali, adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano e di Roma, quasi come fossero un dato normativo, senza riflettere che si è trattato di una elaborazione culturale che la migliore dottrina

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

e giurisprudenza che hanno voluto dare dei valori numerici di tendenza per misurare l'equità delle decisioni. In realtà, con particolare riguardo alle tabelle meneghine, vi è dietro un importante e interessantissimo lavoro, intrapreso a partire dagli anni '90, che ha cercato di individuare dei metodi che adesso, nelle evoluzioni della cultura giuridica ed informatica viene chiamata «predittività». La predittività era stata studiata (ma all'epoca non la si chiamava così) negli anni '90, quale metodologia di dare soluzioni approssimative, tendenziali, sulla base dell'esperienza del passato.

In realtà le tabelle, ed in particolare quelle del danno biologico, – osserva il Coordinatore del Gruppo di lavoro – è una forma documentata di equità. Ogni giudice, appena arrivato in un nuovo ufficio giudiziario, comincia a porre domande ai suoi colleghi e rielabora in termini di «media» quello che gli riferiscono coloro che già operano all'interno dell'ufficio; faticosamente si cerca di individuare un proprio livello di equità.

L'equità diffusa, invero, è stata strutturata proprio nelle tabelle. Servirebbe molto lavoro in più, soprattutto nei vari campi in cui si sviluppa la discrezionalità, per capire qual è il punto in cui si posiziona l'equità. La Corte di cassazione ha sempre detto che non è possibile un'equità immotiva, ha sempre affermato che occorre spiegare perché «è equo». Questa la si definisce «equità ragionata».

Le tabelle per il calcolo del danno biologico costituiscono la prima tecnica di equità diffusa, un'equità per così dire «media». È questo l'ambito culturale in cui va collocata la presente dissertazione.

Il Dott. D'Aietti spiega di non aver mai considerato in passato le tabelle del '22 (r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403) se non come un dato da prendere in considerazione per la creazione dell'algoritmo, che dava dei risultati. Solo recentemente, rimeditando, egli si è interrogato sul perché queste tabelle siano utilizzate con tutta questa laboriosità faticosa. Fornisce, quindi, la «chiave di lettura» di tutto ciò in cui potrebbe consistere il lavoro del GRUPPO 11.

Le tabelle del '22 – fa rilevare il Dott. D'Aietti – sono state utilizzate per la quantificazione del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa solo perché «comode». C'era una base matematica, che era stata studiata per l'INAIL, per la rendita capitalizzata, *rectius* la capitalizzazione alla data odierna di una rendita che si sarebbe sviluppata nel corso degli anni sino alla morte di colui che aveva subito l'infortunio sul lavoro.

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

E allora, poiché queste tabelle rendevano attualizzato ad oggi un valore futuro, si sono utilizzate le stesse configurandosi, tuttavia, un problema poiché, in realtà, esse fanno riferimento alla speranza di vita media (all'epoca 54,9 anni). In pratica, si effettuava il seguente calcolo: si utilizzavano queste tabelle – perché, come si è detto, «comode», ovvero già a disposizione senza necessità di calcolare nulla – operando, però, una riduzione percentuale relativa allo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, con ciò attualizzando il computo fondato sulla previsione del 1922. Vi era anche un altro punto di riferimento, ovvero il tasso (4,5% annuo).

Le tabelle del '22, in pratica, esplicano una formula matematica finanziaria, che è quella di rapportare all'attualità una rendita futura[la formula per il calcolo della perdita di capacità lavorativa è la seguente: R (reddito lavorativo annuo) \times C (coefficiente di capitalizzazione relativo alla vita media indicato nelle tabelle) \times P (perdita capacità lavorativa specifica in percentuale) – S (scarto tra la vita fisica e quella lavorativa, pari a $X\%$)].

La stessa cosa vale per la cosiddetta *una tantum* nei divorzi, per la quale vien fatta la stessa tipologia di calcolo.

Questa formula matematica finanziaria necessita di tre parametri: 1. del tempo (quanti anni di riferimento); 2. di una cifra (che viene sviluppata in questi anni, annuale oppure mensile); 3. di un tasso prevedibile di riferimento.

Il concetto, in sintesi, è questo: dall'iniziale cifra capitale, presumibilmente con un certo tasso di rendimento (che è il tasso legale dell'epoca) per il futuro, si avranno tutti i tassi su questo capitale, anno per anno. Quindi, in pratica, vien dato qualcosa in meno perché il soggetto danneggiato «lucra», per così dire, quello che sarà il tasso dei prossimi 15-20-30 anni.

Ricapitolando, sono tre i parametri: tempo, cifra e tasso. Con questi tre elementi si struttura la formula finanziaria che si chiama VA, Valore Attuale (rinvenibile anche nel foglio di calcolo *Excel*).

Con questa formula, inserendo questi tre parametri si ottiene qual è il valore attuale di una rendita futura, vale a dire questa formula capitalizza ad oggi una rendita futura per la durata indicata e a un tasso annuale di futuro (probabile) rendimento.

Giungendo al punto focale della questione, tutto il discorso estremamente complesso che adesso vien fatto è il seguente: non vanno più bene le tabelle del '22, per quale ragione? A intuito, «a naso», per effetto dell'innalzamento della durata media della vita. Tale discorso vale soltanto per fare la correzione.

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

Una possibile soluzione consiste nell'utilizzare direttamente la formula finanziaria e farla «esplodere» in tabelle. Il dott. Daietti richiama le «tabelle Anzani», utilizzate presso il Tribunale di Milano, 15-20 anni fa, per la rivalutazione monetaria sugli interessi. Nulla vieta – osserva il Dott. D'Aietti – senza adoperare neppure il *computer*, di creare tabelle cartacee *ad hoc*, con un unico problema: dette tabelle andranno aggiornate periodicamente, in teoria ogni sei mesi oppure una volta all'anno (al pari di quelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica). Dette tabelle non andranno rivalutate, ma semplicemente riconsiderate in rapporto al tasso (se il tasso rimasse invariato, esse non cambiano). E dunque, l'obiettivo del GRUPPO 11 – propone il Dott. D'Aietti – potrebbe essere questo: sinora sono state utilizzate tabelle già esistenti ma, a questo punto, la cultura giuridica, che si sposa con la matematica, e tutte queste metodologie, di cui attualmente si dispone, possono essere utilizzate per creare nuove tabelle. Si imposta, dunque, una metodologia di tipo aritmetico, con cui sia possibile creare tabelle senza dover più calcolare un'età presumibile di morte (successivamente da scontare), bensì il calcolo viene effettuato dal presente sino a quando il soggetto avrà presumibilmente la capacità lavorativa (che ha perso). Perché il calcolo vien fatto riferendosi non alla morte, ma alla capacità lavorativa? Perché la produzione del reddito è strettamente connessa alla sola vita lavorativa, dopo vi è l'età pensionistica. È vero che vi sarebbe da introdurre un discorso di correzione: il soggetto danneggiato ha perso il lavoro, si è proceduto alla capitalizzazione della rendita, tuttavia con questa capitalizzazione fino al momento in cui andrebbe in pensione, consuma quello che avrebbe avuto, ma non ha una pensione, oppure la potrebbe avere, ma di invalidità. Si può cominciare a elucubrare una soluzione anche su questo ulteriore problema.

Premesso che, alcuni anni fa, si conseguiva la pensione di vecchiaia intorno ai 60-62 anni, mentre adesso tale soglia si è spostata a 67-68 anni, il discorso è il seguente: si ha un incidente, verificatosi in una certa data, una rendita che deve essere capitalizzata., ipotizzando che l'infortunato abbia 50 anni, con età pensionabile a 67 anni, ha dinanzi a sé ancora 17 anni di vita lavorativa, e allora si elabora semplicemente con una tabella da 1 a 17 anni la rendita e si calcola il coefficiente da dare al reddito (il reddito è un parametro che si valuta in ogni giudizio).

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

L'età di riferimento non è, quindi, quella presumibile di morte (secondo le ultime tavole di mortalità dell'ISTAT del 2018, l'aspettativa di vita media è di circa 81 anni per i maschi e di circa 85 anni per le femmine).

Queste tabelle dovrebbero essere poi aggiornate per anno con riferimento al parametro del tasso, sempre con una valutazione di tipo predittivo. Il tasso oggi lo si calcola perché si immagina che sarà il medesimo anche in futuro.

Negli anni '90 il tasso era intorno al 16-17-18 %. Erano i tassi di svalutazione e interessi molto alti, per cui a un certo punto fu aumentato il tasso legale poi fu diminuito, poi fu diminuito ancora. Adesso siamo a livelli infinitesimali (0,1%).

E questo è un effetto dell'ultima norma relativamente al tasso di mora giudiziale. Il tasso di mora giudiziale ha risolto molti problemi: i francesi lo avevano ideato 30-40 anni fa, mentre nel nostro sistema ci si è sempre barcamenati sul tasso reale, sul tasso legale, sui crediti di valuta e di valore. Invero – osserva sempre il Dott. D'Aietti – il tasso legale è un riferimento che ha anche implicazioni di tipo economico, per cui tenerlo basso conviene all'*establishment* politico. In pratica, oggi vi è il tasso di mora giudiziale, parametrato al tasso di mora commerciale, quindi da quando inizia il giudizio.

Poiché – come si è detto – oggi siamo a livelli infimi, mentre domani potrebbe aumentare, allora si potrebbe immaginare un tasso di riferimento medio.

Interviene il Dott. Spera, chiedendo se, allorché si parla di tasso, il riferimento sia al tasso bancario oppure a quello legale.

Risponde il Dott. D'Aietti che le tabelle del '22 erano state create con il tasso al 4,5%, poi unificato nel '42 col Codice civile al 5%

Osserva il Dott. Spera che il tasso bancario oscilla anche più velocemente, poi dipende anche dalle condizioni delle singole banche. Ritiene opportuno tener conto del tasso legale, che – come precisato – adesso è pari allo 0,1%.

Riprende la parola il Dott. D'Aietti, evidenziando come, finché il tasso è stato elevato (5%) è stato corrisposto un importo inferiore alla mera sommatoria dei redditi annui perduti, tenuto conto degli interessi annuali percepiti dal danneggiato. Oggi, con un tasso pressoché dello 0%, le cifre versate in unica soluzione anticipata rispetto a quelle versate per un certo periodo di tempo, sono praticamente coincidenti: quindi, se si percepiscono Euro 30.000,00 all'anno per 20 anni, la somma è pari a Euro 600.000,00. Capitalizzati ad oggi, sono sempre Euro 600.000,00, perché con il tasso legale attuale prossimo alla zero la liquidazione avviene moltiplicando il reddito

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

annuale perduto (nell'esempio, Euro 30.000,00) per il numero di anni per i quali il danneggiato avrebbe presumibilmente svolto attività lavorativa (20). Se il tasso, invece, fosse alto, la formula finanziaria porterebbe a un importo inferiore rispetto alla mera sommatoria. Questo discorso si rivela estremamente importante dal punto di vista dei risultati economici che ne vengono fuori.

Si discorre esclusivamente del danno patrimoniale da perdita di reddito lavorativo, da attività collegate alla capacità lavorativa.

In risposta alla domanda, posta dall'Avv. Sostene Invernizzi, se si parla anche di spese mediche/di assistenza future, il Dott. D'Aietti risponde affermativamente, poiché le spese mediche future sono parametrare a quelle che dovranno essere sostenute negli anni e che vengono conferite adesso.

Ricorda come nell'82, in occasione di un convegno del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), uno dei Relatori presentò delle tabelle attualizzate al 1981, che ebbero un certo successo, Queste tabelle, a differenza di quelle del '22, distinguevano tra aspettativa di vita dei maschi e delle femmine, e fornivano soluzioni basate sul tasso di rendimento dell'epoca. Precisa l'Avv. Rodolfi che nel 1981 il tasso legale era del 10%.

In pratica, ribadisce il Dott. D'Aietti, occorre creare un foglio di *Excel* con la formula finanziaria, che è la stessa utilizzabile per la *una tantum* dei divorzi.

Il parametro di riferimento è quello del tasso (oggi, lo ripete, estremamente basso).

Volgendo lo sguardo all'evoluzione giurisprudenziale, il Dott. D'Aietti evidenzia come i giudici di merito continuano a utilizzare le tabelle del '22 allorché – giunti alla fine della sentenza – devono liquidare il danno da capacità lavorativa specifica capitalizzando la perdita destinata a maturare probabilisticamente nel corso degli anni a venire della vita della vittima.

Sul tema è intervenuta più volte la Corte di cassazione. Sono forniti gli estremi delle seguenti sentenze:

- Cassazione civile, sez. III, 14 ottobre 2015, n. 20615, Presidente Dott. Giuseppe Salmè, Rel. Consigliere Dott. Marco Rossetti, in *Giustizia Civile Massimario* 2015, *Guida al diritto* 2016, 3, 67, *Ridare.it* 19 gennaio 2016, nota di Berti Rodolfo [«Il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.»];

- Cassazione civile, sez. III, 28 aprile 2017, n. 10499, Rel. Presidente Dott.ssa Maria Margherita Chiarini, in *Ridare.it* 29 giugno 2017 [*«I coefficienti di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1403 del 1922 non sono utilizzabili ai fini della quantificazione del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno, in quanto non aderenti alla realtà socio economica attuale e, quindi, inidonei ad assicurare l'integrale ristoro del pregiudizio. Inoltre, nel caso in cui il danneggiato sia un libero professionista agli esordi, la quota di reddito perduto non può essere ancorata al reddito percepito nell'anno del sinistro, stante il fisiologico incremento reddituale nel corso della vita lavorativa per effetto di una crescente acquisizione di clientela»];*

- Cassazione civile, sez. III, 25 giugno 2019, n. 16913, Presidente Dott.ssa Adelaide Amendola, Rel. Consigliere Dott.ssa Chiara Graziosi, in *Giustizia Civile Massimario* 2019 [*«Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano. (Riaffermando il principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva determinato la quota di reddito perduto da un avvocato, esercente da cinque anni la professione, sulla base dell'imponibile fiscale dichiarato dal danneggiato nell'anno del sinistro, considerandola parametro costante nel tempo, senza considerare il prevedibile progressivo incremento reddituale che, notoriamente, caratterizza tale attività, moltiplicandola, poi, per il coefficiente di capitalizzazione tratto dalla tabella allegata al r.d. n. 1403 del 1922, sebbene ancorata a dati non più attuali)»];*

- Cassazione civile sez. III, 12 settembre 2019, n. 22741, Presidente Dott. Giacomo Travaglino, Cons. Relatore Paolo Porreca, in *Diritto & Giustizia* 2019, 12 settembre [*«Nella liquidazione del danno derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno occorre distinguere il danno "passato", costituito dalla flessione*

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

reddituale effettivamente subita dal danneggiato (che sia risultato, come nella fattispecie qui in esame, produrre il reddito da lavoro) fino al momento della decisione, trattandosi di danno non "futuro" bensì attuale, e il pregiudizio cd. futuro, rappresentato dall'ipotetica contrazione economica che la vittima andrà verosimilmente a subire per gli anni a venire, determinati anch'essi probabilisticamente. Sino al momento della liquidazione, il lucro cessante si è già verificato e dev'essere accertato, seppure con criterio probabilistico (ricostruendo, cioè, i redditi da considerare definitivamente perduti perché, senza l'evento di danno, sarebbero stati acquisiti), mentre solo dopo la liquidazione (e sarà tale anche quella in sede di rinvio, salvo che non si accerti che la vittima non avrebbe più prodotto reddito lavorativo) andranno necessariamente capitalizzati i redditi futuri, che la vittima presumibilmente perderà vivendo ancora, in base a un coefficiente corrispondente all'età della stessa al momento in cui si compie l'operazione di capitalizzazione»];

- Cassazione civile sez. lav., 2 ottobre 2019, n. 24627, Presidente Dott. Antonio Manna, Rel. Consigliere Dott. Umberto Berrino [secondo cui «(...) Si è, infatti, affermato (Cass. Sez. 3, sentenza n. 4186 del 2.3.2004) che "In tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso o da morte in favore dei superstiti, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè deve tenere conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di "personalizzare" il criterio adottato al caso concreto, deve "attualizzare" lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa" (in senso conf. v. Cass. Sez. 3, n. 15738 del 2.7.2010, nonché Cass. sez. 3, n. 12124 del 19.8.2003, in cui si è precisato che il giudice del merito può far ricorso alle tabelle di cui al R.D. n. 1403 del 1922, oppure ricorrere alle regole di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trattandosi di criteri peraltro integrabili tra loro non tassativi e costituendo tale scelta un giudizio di merito che, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità). Pertanto, correttamente i giudici del

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

merito hanno determinato l'ammontare del danno patrimoniale che sarebbe spettato al Mi. attualizzandolo al momento della sentenza, senza applicare alcuna riduzione in relazione allo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, proprio in ragione del considerevole aumento, rispetto alle tabelle approvate col R.D. 9 ottobre 1922, n. 403, della vita media, oltre che della notevole diminuzione del tasso d'interesse legale. (...)»].

Queste pronunce – osserva il Dott. D'Aietti – dicono, in poche parole, che la capitalizzazione con le tabelle del '22 non va più bene, ma se proprio le si vuole adoperare occorre apportare delle correzioni. Talune sentenze che «salvano» le decisioni impugnate, senza cassarle, rilevano che pur non avendo tenuto conto dell'innalzamento della durata media della vita, il tasso tuttavia adesso si è abbassato, sicché possono andar comunque bene le tabelle del '22. Fa rilevare l'Avv. Invernizzi che, invero, questi due fattori non si compensano

Per il Dott. D'Aietti bisognerebbe semplicemente avere dei parametri di riferimento affidabili, in cui l'elemento matematico venga sussunto all'interno, come in un modello *black box*. Fa l'esempio dell'analisi in campo dell'infortunistica stradale – per la quale vengono in rilievo diversi parametri, tra i quali il coefficiente di attrito pneumatici-asfalto – che consente di determinare lo spazio di frenata e la velocità di marcia del veicolo. Ciò che importa è prendere per buono un criterio che sia affidabile (ecco che si sta maturando un'affidabilità dei criteri).

Il Dott. D'Aietti ritorna sulle sentenze della Suprema Corte che cassano ma non danno la soluzione, in particolare alla sentenza n. 24697/2019, che non ha ancora una massima ufficiale, la quale esprime il principio secondo cui in tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso e da morte in favore dei superstiti, ove il giudice di merito utilizzi i criteri della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati dalle tabelle del '22, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, quindi il tasso e la durata della vita.

Riflettendo, per il Dott. D'Aietti i parametri della vita (che si è allungata) e del tasso (che è diminuito) portano entrambi a una valorizzazione molto maggiore di quella attuale.

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

Osserva l'Avv. Invernizzi che non si tiene conto di un altro fattore che penalizza il danneggiato, ovvero la perdita della devalutazione annuale che è prevista dalla Banca Centrale Europea (BCE) al 2%.

Fornite le indicazioni su quale potrebbe essere la metodologia, il Dott. D'Aietti così la riassume: una volta compreso che sono stati utilizzati strumenti obsoleti e che i parametri di riferimento sono tre (tempo, cifra e tasso) è possibile semplificare i calcoli per tutti (giuristi, imprese assicurative, eccetera) creando nuove tabelle, da discutere e valutare.

Il tasso costituisce l'«elemento *jolly*». Ma qual è il tasso? È quello attuale, che si auspica durerà per sempre, anche per il futuro, oppure è un tasso che verosimilmente, nei prossimi anni, subirà delle oscillazioni, in quanto potrebbe essere influenzato da fattori esterni come eventi finanziari o politici? Ed è qui che entra in gioco la predittività.

È un discorso di matematica finanziaria, di matematica previsionale per cui, tenuto conto dei cicli economici e del fatto che, in questo momento, ci si trova in un ciclo di quasi stagnazione, con tassi molto bassi e rivalutazione bassa, nulla esclude – poiché tasso e rivalutazione vanno insieme – che nei prossimi anni possa aumentare l'inflazione. Pertanto, se occorre liquidare adesso una cifra da qui ai prossimi 20 anni, è ipotizzabile che il tasso attuale aumenti.

Si può fare una valutazione interpellando esperti finanziari che potrebbero esprimere una previsione sui tassi futuri. In tal modo si darebbe anche un significato alla riduzione della capitalizzazione, perché corrispondere tutto quello che il soggetto danneggiato avrebbe guadagnato oggi potrebbe risultare eccessivo in una prospettiva di aumento dei tassi.

È così delineato dal Dott. D'Aietti il quadro di riferimento. L'obiettivo è, dunque, quello di creare tabelle di tipo cartaceo, che possano essere sufficientemente «comode» e «agili» da essere utilizzate da tutti gli operatori.

Constata il Dott. Spera che esiste un indice che sicuramente è metabolizzato dal mercato, ovvero quello dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) [cioè obbligazioni a medio-lungo termine con durata pluriennale, usualmente con scadenze di 3, 5, 10, 15, 30 o 50 anni, con pagamento di cedole semestrali posticipate, che rappresentano l'interesse calcolato sul valore nominale del titolo]. Il loro rendimento è funzione del livello dei tassi correnti. Vincolandosi per 30 anni – osserva il Dott. Spera – si assume un rischio, perché sussiste sempre un minimo di alea. Tuttavia potrebbe essere un

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

criterio chiaramente più stabile, perché il mercato, se si muove, si muove con più lentezza.

Il Dott. Spera pensa inoltre, a un sistema tipo «Anzani», che metabolizzava l'interesse con la rivalutazione, dando alla fine un indice, ovvero l'interesse sulla cifra via via rivalutata. Il ciclostile di 5-6 pagine, che proprio il Dott. Spera aveva il compito, ogni anno, di pubblicizzare a tutti i magistrati togati e onorari, era da questi ultimi grandemente atteso. Senza usare il metodo più «raffinato» di ReMida, era tuttavia un sistema largamente utilizzato.

Si chiede, dunque, il Dott. Spera se sia possibile, in ipotesi, creare altre tabelle come quelle del '22, cioè metabolizzare in esse già il tasso, una volta che esso sia stato individuato nel tasso attuale dello 0,1% oppure in altro tasso (se si aderisse al discorso dei tasso annuo sui BTP a 10, 15, 20, 30 anni), o l'uno o l'altro.

Rileva il Dott. D'Aietti come la Corte di legittimità, anni fa, statui che il «Talmud» del tasso legale per i crediti di valuta potesse essere superato allorché fosse fornita la prova con il valore dei BOT biennali.

Il Dott. Spera richiama, dunque, il principio per cui, quando il maggior danno può in via presuntiva ritenersi congruo nel tasso annuo BOT, se superiore al tasso legale, e quindi si supera anche l'onere della prova di cui all'art. 1224 comma 2 c.c. [cfr. Cassazione civile sez. un., 16 luglio 2008, n. 19499, secondo cui «*nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., rispetto a quello già coperto dagli interessi moratori è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c., salva la possibilità per il debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore e per il creditore di provare il maggior danno effettivamente subito*»].

Prosegue il Dott. Spera, ipotizzando un reddito annuo di Euro 20.000,00, una residua vita lavorativa di 30 anni a un tasso dello 0,1%: se il giudice, senza usare il *computer*, disponesse già di un indice correttivo che metabolizza tutto questo, allora già saprà che sull'importo di Euro 600.000,00 deve detrarre il possibile profitto che il soggetto danneggiato ha dal ricevere subito quella somma, dello 0,1%, 0.2%, 0.3%, etc.,

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

sicuramente differente dall'indice del tasso. Vien fatto il seguente esempio: se il guadagno fosse dell'1% su Euro 20.000,00, percependo subito la somma, il soggetto danneggiato «porterebbe a casa» Euro 200,00, sulla seconda *tranche* magari Euro 400,00, e così via, progressivamente.

Tuttavia, se si metabolizzasse tutto questo e se dicesse che a 10, a 20 anni o anno per anno, si ha un decremento dello 0,2%, 0,5%, 0,7%, etc., allora il giudice avrebbe la formula come quella del '22, una tabella cartacea. Occorre ragionare per vedere se tecnicamente ciò sia possibile o meno.

Il Dott. Spera aggiunge un'altra annotazione, ricordando che alla riunione dell'11 dicembre 2019 si era concluso il discorso sulla criticità della pensione; si chiede, dunque, se non sia possibile metabolizzare anche questo aspetto con il reddito. Come noto, se si guadagnano *tot* migliaia di euro all'anno come imponibile, una buona parte va poi nell'apparato anche ai fini pensionistici (l'aliquota media è del 30-40%). Però – osserva il Dott. Spera – se io anticipo tutto questo e lo do alla persona infortunata, quest'ultima potrà poi farsi una pensione integrativa.

Fa rilevare l'Avv. Chiriatti che vi è il problema dell'art. 137 cod. ass. [secondo cui il reddito, per il lavoro dipendente, si determina sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni, mentre per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge].

Invitando a metabolizzare questo specifico aspetto, in rapporto all'art. 137 cod. ass., il Dott. Spera pone, dunque, il relativo quesito.

Rileva il Dott. D'Aietti si tratta di un problema giuridico da risolvere all'interno di un altro problema, che è quello di calcolare un *input*. Da un punto di vista informatico – chiarisce il Dott. D'Aietti – vanno determinate tutte le regole necessarie per il calcolo, deve essere data una cifra e, quindi, potrà essere elaborata la formula. Vi è una serie di «scatole» che devono essere risolte, ognuna con un'uscita, quindi – ad avviso del Dott. D'Aietti – se si iniziano a creare problematiche di questo genere – si rende tutto più complicato.

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

Alla domanda, pertanto, del Dott. Spera se si ipotizza di tenere l'art. 137 cod. ass. come fatto autonomo oppure se possa essere una «chiave di lettura» per la soluzione ricercata, il Dott. D'Aietti propende per la prima ipotesi.

Per l'Avv. Chiriatti, esso deve individuare uno dei valori dell'equazione.

Interviene l'Avv. Rodolfi osservando che, poiché bisognerebbe individuare come trovare il tasso e via discorrendo, la pronuncia della Corte di cassazione che, per così dire, ha «messo in crisi», che è quella del Dott. Rossetti n. 20615/2015, in effetti non fornisce una soluzione, ma lascia la possibilità di scelta; fa anche riferimento però ai coefficienti approvati con i provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione. In effetti – evidenzia l'Avv. Rodolfi – vi è qualcuno che dà tali coefficienti, si tratta sostanzialmente dell'INAIL e dell'INPS. Si può quindi considerare – suggerisce – quale tipo di coefficiente utilizza l'INAIL e quale coefficiente l'INPS, poiché in effetti questi sono provvedimenti normativi che attualmente e quotidianamente vengono utilizzati per le rendite. Precisato che le tabelle dell'INAIL prevedono un tasso di interesse del 2,5%, invita dunque il Dott. D'Aietti a fare delle simulazioni per vedere se coincidono.

Il Dott. D'Aietti procede dunque alla simulazione: reddito annuo di Euro 20.000, per 30 anni, al tasso attuale dello 0,1%, il risultato è pari a Euro 599.070,00 capitalizzati ad oggi, al posto di Euro 600.000,00. Quindi la differenza è di circa Euro 1.000,00, irrilevanti, da adesso a 30 anni, ma è poco verosimile che possa essere così.

Interviene il Dott. Spera, evidenziando come, per l'appunto, se il soggetto riceve subito Euro 600.000,00, ed è una persona che non intende accollarsi alcun rischio, potrebbe acquistare i BTP a 30 anni (cedola annua lorda del 2,45%), correndo un rischio pari a zero e, tuttavia, avrebbe una rendita, di cui si avvarrebbe subito, se disponesse di questi soldi. Potrebbe partire da questo magari facendo poi investimenti migliori. Altrimenti si avvantaggerebbe troppo nel ricevere subito Euro 600.000,00.

Aggiunge il Dott. D'Aietti che il tasso dei rendimenti dei titoli di Stato oggi è allo 0,898%, quindi 0,9% lordo, l'imposta è il 12%, 0,78 %, questo è il tasso di rendimento dei titoli di Stato decennali. Vi sono tanti tassi di rendimento, diversi.

Ribadisce il Dott. Spera che il soggetto danneggiato non rischierebbe nulla e otterrebbe questi soldi, ed è proprio qui che si colloca il ragionamento che hanno fatto le Sezioni Unite della Corte di cassazione.

L'Avv. Rodolfi cita uno stralcio significativo della sentenza del Dott. Rossetti: «(...) *Il saggio del 4,5%, al quale sono calcolati i coefficienti di cui ai R.D. n. 1403 del*

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

1922, non è più corrispondente alla realtà, in un'epoca in cui il tasso legale degli interessi è pari allo 0,5% e gli investimenti in titoli a reddito fisso raramente garantiscono rendimenti superiori al 2% (...).

Il Dott. Spera invita nuovamente a pensare all'utente medio che non voglia speculare, acquisti i BTP pluriennali, come i BOT annuali.

L'Avv. Invernizzi invita a pensare al giudice tutelare che autorizzi il tutore a investire i capitali del minore in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. Il Dott. D'Aietti osserva che, attualmente, investire in titoli di Stato non rende niente, al più si mantiene appena il capitale.

Riprendendo la simulazione al 2% netto, la capitalizzazione ad oggi sarebbe, invece, di Euro 447.000,00, quindi circa Euro 150.000,00 in meno. Per calcolare a quanto corrisponde il reddito mensile, basta dividere Euro 447.000,00 per 30 e, quindi, il risultato per 12.

Fa rilevare l'Avv. Invernizzi che gli Euro 20.000,00 diventano Euro 15.000,00 l'anno.

Con l'investimento si mantiene, sostanzialmente, il capitale, osserva il Dott. D'Aietti. Rileva l'Avv. Giacinto Bocchino che se si deve considerare l'investimento in attivo, allora occorre considerare anche la potenziale perdita, nel senso che non è detto che investire il denaro significhi necessariamente guadagnarci, essendo l'investimento sostanzialmente aleatorio, quindi se si va a conteggiare un eventuale *surplus*, va ipotizzata, in una visione previsionale, anche un'eventuale perdita

Osserva il Dott. D'Aietti che in caso di inflazione galoppante anche Euro 600.000,00 non serviranno più, perché avranno ridotto il loro potere d'acquisto.

Rimarca l'Avv. Invernizzi che, percependo Euro 15.000,00 più gli interessi, il soggetto danneggiato giungerà alla fine dei 30 anni che non avrà più niente, tale importo sarà stato azzerato, trattandosi di capitalizzazione del reddito, ma non della pensione. Conviene il Dott. D'Aietti sul fatto che la pensione costituisca un problema che, tuttavia, sinora nessuno si è posto.

Riprendendo la simulazione, si effettua il calcolo con le tabelle del '22, considerando sempre un soggetto di 37 anni all'epoca dell'incidente.

Fa rilevare il Dott. Spera che sussistono altre provvidenze economiche, allorché si parli di incapacità lavorativa specifica del 100%.

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

Aggiunge il Dott. D'Aietti che si sta ipotizzando un soggetto che abbia perso completamente il reddito. Si tratta di un mero calcolo, tutto il resto dovrà essere oggetto del giudizio vero e proprio.

E dunque, con Euro 20.000,00 all'anno, ipotizzando un'età del soggetto pari a 37 anni al momento dell'incidente, con il coefficiente di sopravvivenza di 16,91%, l'importo è pari ad Euro 338.000,00. Poiché i residui anni di vita lavorativa sono 30, operando un calcolo «secco», questo soggetto percepirebbe Euro 600.000,00, mentre utilizzando le tabelle che hanno incorporato il tasso, quindi è un parametro che non è possibile «tirare fuori», il risultato è pari a Euro 338.000,00.

Puntualizza l'Avv. Invernizzi che attualmente i BTP a 30 anni hanno un rendimento netto dell'1,62%, lordo dell'1,92%.

Logicamente però – osserva il Dott. D'Aietti – è allo stato, qualunque economista direbbe che non è attendibile che questi tassi, attualmente così bassi, si mantengano tali per un periodo superiore ai 2, 3, 4 anni. Potrebbe intervenire qualche fattore (la depressione mondiale etc.) per cui rimanga invariato; tuttavia, se vi è la ripresa economica, riprende anche l'inflazione, e quindi i tassi.

Effettuando il calcolo con le tabelle del CSM, ipotizzando un soggetto di sesso femminile, 37enne al momento della verifica dell'incidente e con perdita totale della capacità lavorativa, alla stessa spetterebbe un importo pari a Euro 568.000,00 (anziché Euro 338.000,00). Si evince, quindi, come muti sensibilmente il risultato.

Se si trattasse, invece, di un soggetto di sesso maschile, l'importo ammonterebbe a Euro 511.000,00 (trattandosi di un maschio, il valore è inferiore perché l'aspettativa di vita è inferiore).

L'Avv. Rodolfi riferisce che un calcolo analogo a quello del Dott. D'Aietti è stato effettuato dal Dott. Lorenzo Vismara, il quale ha aggiunto anche l'ipotesi di conteggio utilizzando i parametri INAIL e INPS.

Il Dott. Vismara ha preso un'ipotesi di calcolo molto simile a quella del Dott. D'Aietti, ovvero un maschio 40enne con un reddito annuo pari ad Euro 30.000,00 e ha, quindi, sviluppato quattro ipotesi.

Il calcolo, secondo le tabelle del '22 (coefficiente 16.318), dà un importo pari ad Euro 489.540,00.

Utilizzando, invece, le tabelle del CSM, con i medesimi valori, il coefficiente è pari a 24,1624. In caso di un soggetto di sesso maschile, il risultato è pari ad Euro 724.872,00.

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

Poiché la Corte di cassazione fa riferimento anche ai possibili coefficienti normativi INAIL e INPS, il Dott. Vismara ha provato ad applicare anche tali parametri. Secondo la tabella INAIL pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2017, con il coefficiente è 21,2477, il totale è pari a Euro 637.431,00.

Fa rilevare l'Avv. Invernizzi che le tabelle INAIL sono graduate sull'invalidità permanente, con i relativi coefficienti di riduzione in base alla percentuale di invalidità riconosciuta.

Illustra l'Avv. Rodolfi la quarta ipotesi (parametri INPS) che, utilizzando il decreto ministeriale 19 marzo 2013 di attuazione dell'art. 41 della L. n. 4 novembre 2010, n. 183, dà come risultato Euro 508.707,00 (il coefficiente, similmente a quello del CSM, è molto più basso: 16,9569).

Emerge, dunque, con tutta evidenza l'importanza di questa voce di danno: è sufficiente ritoccare un punto, un coefficiente piuttosto che un altro, e la differenza tra un'ipotesi di calcolo e l'altra ammonta a centinaia di migliaia di euro.

Si interroga il Dott. Spera come si possa amalgamare tutto questo con il Codice delle assicurazioni.

Rileva l'Avv. Invernizzi che il suddetto Codice, all'art. 137, stabilisce la stessa cosa sia per il lavoratore dipendente che per il lavoratore autonomo, perché il reddito da prendere come base del calcolo del danno patrimoniale è il reddito lordo. Il reddito netto per il lavoratore libero professionista – aggiunge – è inteso come netto rispetto alle spese di gestione dell'attività, non il netto senza tasse.

In effetti – osserva il Dott. D'Aietti – i professionisti hanno una voce di incassi sostanzialmente percepiti e poi hanno tutte le voci di detrazione; non sono gli incassi del professionista, ma è il netto del professionista, basato su tutti i redditi.

Per il Dott. Spera occorrerà chiarire bene la questione, magari in una scheda semplice su come calcolare il reddito. Si dovrà, cioè, cercare di capire tecnicamente, ricorrendo magari ad esempi per una migliore comprensione, come calcolare il reddito ai fini del lavoro dipendente e di quello autonomo.

Nei prossimi incontri – precisa il Dott. Spera – si passerà alla seconda parte del lavoro del GRUPPO 11, e cioè come costituire una rendita vitalizia. Osserva che vi è il rovescio della medaglia: o al soggetto danneggiato si corrispondono subito Euro 600.000,00, oppure Euro 599.000,00 se si adottasse il criterio dello 0,1% (quindi pressoché tutto), oppure Euro 150.000,00 in meno, se invece si presumesse che il soggetto acquisti i BTP trentennali, conseguendo lo stesso risultato, oppure si

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

potrebbe continuare a corrispondere – se si individuassero dei criteri adeguati – Euro 20.000,00 all'anno per 30 anni.

Osserva il Dott. D'Aietti che il pagamento sotto forma di una rendita fino a quando il soggetto muore costituisce un criterio molto più equilibrato.

Ribadisce l'Avv. Invernizzi che nei conteggi sinora fatti permane un problema, ovvero allorché si capitalizza anticipando la rendita, nell'esempio fatto, il soggetto danneggiato arriverà alla fine degli ipotetici 30 anni non avendo più niente, perché ogni anno quel soggetto avrà speso i suoi 20.000,00 Euro. Il problema è che non è dato comprendere dove finisca la pensione.

Ritiene l'Avv. Rodolfi che si tratta di una questione ulteriore.

Osserva l'Avv. Invernizzi che le tabelle di capitalizzazione anticipata del '22 ricomprendono questo aspetto.

Rileva il Dott. D'Aietti che applicando lo scarto elimini la vita: vien dato il reddito fino a quando il soggetto ha capacità lavorativa, ovvero sino a quando diventa inabile per vecchiaia.

Il Dott. Spera propone un esempio per comprendere meglio la questione: se un soggetto ha lavorato per 30 anni e a 60 anni subisce un tremendo infortunio, egli, nel frattempo, avrà già maturato tanti anni di pensione. Se si effettuasse il calcolo fino ai suoi 81 - 85 anni, egli otterrebbe tanto di più, perché prenderebbe questo reddito fino alla sua morte e, al contempo, si terrebbe tutta la pensione che intanto ha già maturato. La questione problematica della pensione – osserva – fino ad oggi nel mondo giuridico nessuno l'ha posta e si interroga se ne valga la pena.

Interviene l'Avv. Fabio Venturini facendo rilevare che, in realtà, per evitare questo, nelle azioni risarcitorie viene formulata in più tale richiesta, proprio per il fatto che vi è una maturazione della pensione che non viene presa in considerazione. Non si comprende – aggiunge – perché il sistema debba risparmiare su una povera persona danneggiata che, evidentemente, si trova in una situazione che non ha scelto. Dai soggetti macrolesi il conferimento di una rendita – sottolinea – è considerato come una sorta di «tortura», perché li si «obbliga» anche a vivere.

Osserva il Dott. D'Aietti che, però, si sta discorrendo del danno esclusivamente patrimoniale, mentre chi ha subito un danno biologico da invalidità permanente del 70%, lo ha capitalizzato con i valori monetari tabellari. Evidenzia che questo è il calcolo di capitalizzazione a oggi di un guadagno.

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

Premesso che il danno è futuro, per il Dott. Spera un *escamotage* potrebbe essere questo: la persona paga ogni mese un *tot* di Euro per un sistema pensionistico, orbene nel calcolo non si tiene più conto del reddito netto finale, ma del reddito imponibile. La persona è libera di avere subito un certo importo parametrato su un imponibile che gli può consentire di mettere da parte dei soldi e crearsi una pensione integrativa. Nessuno glielo impedisce. La persona si ritroverebbe per 30 anni ad avere, ad esempio, una base di calcolo di Euro 28.000,00 (con un *surplus* di Euro 8.000,00 che gli vengono dati subito), e se vuole, di mese in mese, si fa un piano di accumulo pensionistico. Potrebbe essere questa la soluzione.

All'Avv. Chiriatti, che evidenzia la criticità connessa all'ipotesi che i contributi maturati fino a quel momento non siano sufficienti per poter fruire di una pensione pubblica, il Dott. Spera risponde che la persona avrebbe comunque un minimo di pensione pubblica: se ha maturato 30 anni di contributi non li perde, alla fine percepirà comunque una pensione per quegli anni. Per la prima volta – ribadisce il Dott. Spera – è possibile «mettere sul piatto» questo problema enorme che, sinora, non era stato posto da nessuno.

Ribadisce l'Avv. Venturini che veniva sempre formulata una richiesta a parte, ovvero si è cercato di tenere questo profilo a parte senza tuttavia ricevere risposte adeguate, non venendo preso in considerazione questo problema.

Il Dott. D'Aietti fa notare come l'idea elaborata dal Dott. Spera sia brillante: se il reddito netto è pari a Euro 30.000,00 all'anno, e per i contributi previdenziali si corrispondevano altri Euro 8.000,00 all'anno, sono complessivamente Euro 38.000,00. Questi Euro 8.000,00 in più serviranno al soggetto danneggiato per garantirsi una prestazione previdenziale che altrimenti non avrebbe. In realtà, questo vale solo per i grandi macrolesi, sottolinea il Dott. D'Aietti, perché se si ha un'incapacità lavorativa – ad esempio – del 15%, sostanzialmente il soggetto continuerà a lavorare, e dunque a percepire un reddito.

Fa rilevare l'Avv. Venturini che questo non viene neppure preso in considerazione: nelle sentenze, ove vi è il 15-20% di incapacità lavorativa, vien detto che sul danno futuro non vi è la prova, ma è contro logica.

Stante il confronto che si apre tra i presenti sulla determinazione del reddito di base per effettuare il calcolo, evidenzia il Dott. D'Aietti la necessità di interpellare un tributarista, che fornisca degli *input*. La sua esperienza, infatti, è quella di strutturare i problemi, avendo appreso i linguaggi di programmazione sin dagli anni '80, il che

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

significa risolvere un problema alla volta, considerando per la soluzione di ciascuno di essi una serie di *input* [che l'utente fornisce al programma per l'esecuzione] e di *output* [che il programma restituisce all'utente, quale risultato dell'elaborazione]. Il problema relativo alla pensione, che sinora non aveva posto mai nessuno, va impostato e può essere risolto con una soluzione che va a integrare uno dei parametri, vale a dire il reddito. Se nel reddito si ingloba anche la quota previdenziale, che va così a costituire parte del danno (altrimenti il soggetto non avrà la pensione). Per questi anni al soggetto sarà corrisposta anche la pensione integrativa. Gliela si corrisponde adesso, cosicché riesca a utilizzarla per la previsione della sua vita.

È il metodo di risoluzione del problema cosiddetto «a blocchi»: sostanzialmente, quando vi sono troppe difficoltà, bisogna suddividerle in elementi più parcellizzati, ognuno di quali ha una serie di soluzioni. L'interferenza tra i vari blocchi è sempre complessa. Il modello è quello cosiddetto *black box* [ovvero un sistema che può essere descritto nel suo comportamento esterno, cioè per come reagisce in uscita (*output*) a determinate sollecitazioni in ingresso (*input*)].

Il Dott. D'Aietti si offre di elaborare un'applicazione *on line* per l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che consenta di effettuare il calcolo della capitalizzazione, a partire dall'inserimento dei dati di riferimento.

L'Avv. Invernizzi sottolinea l'utilità di elaborare preliminarmente un testo ove sia chiarito ciò che è stato sin qui detto sulla capitalizzazione anticipata di una rendita, trattandosi di nozioni che, in genere, non sono conosciute.

Fa presente il Dott. D'Aietti di essersi posto analogo problema anche quando si è occupato di ReMida Famiglia per il calcolo della *una tantum* al coniuge, non essendovi in Italia applicazioni per il relativo calcolo *on line*. In tal caso, il problema è stato quello di effettuare il calcolo utilizzando quale parametro di riferimento l'intera vita del coniuge oppure, in alternativa, un certo numero di anni.

Il Dott. Spera ribadisce l'importanza di individuare un criterio oggettivo, *standard* e abbastanza duraturo.

Il Dott. D'Aietti richiama il tasso di riferimento dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) [per il calcolo dell'indicatore della situazione reddituale, il reddito figurativo delle attività finanziarie è determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

titoli decennali del Tesoro ovvero, se inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale].

Ritiene il Dott. Spera che, mentre altri tassi sono puramente virtuali ai fini del reddito del soggetto che ha subito un danno, vi è un riferimento adeguato, del resto già una volta adottato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite: i BTP pluriennali, che hanno un andamento molto stabile negli anni. È un andamento sicuro, obiettivo. Va tenuto conto anche della quota che va al sistema pensionistico (quanto si sarebbe destinato alla pensione), si potrebbe tentare così, per la prima volta, di risolvere questo problema.

La Banca d'Italia – aggiunge il Dott. D'Aietti – pubblica, all'inizio di ogni anno, il tasso di rendimento dei titoli di Stato decennali. Il tasso di rendimento medio, che serve proprio per il calcolo del reddito ISEE (praticamente quello che viene fatto per la famiglia), in questo momento è il 2.54%.

Richiamati, infine, i nodi da sciogliere, attinenti al calcolo dei redditi (qual è la base) e al tasso, ricorda ai presenti il proprio indirizzo di posta elettronica (gianfranco.daietti@gmail.com), attraverso il quale è possibile lo scambio di informazioni.

La riunione termina alle ore 16.30.

La prossima riunione del GRUPPO 11 si terrà mercoledì 15 aprile, ore 14.45, presso la Saletta ANM, al primo piano del Palazzo di Giustizia, vicino al bar.

Il verbale è stato redatto a cura dell'Avv. Raffaella Caminiti ed è stato approvato dal Presidente Damiano Spera e dai due coordinatori del GRUPPO 11, Avv. Marco Rodolfi e Dott. Gianfranco D'Aietti.

VERBALE RIUNIONE GRUPPO 11 RIDARE

In data 03.11.2020 alle ore 15.00 si è svolta, tramite la piattaforma Teams, la riunione programmata del Gruppo 11, dedicato ai criteri per la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. e per le modalità di calcolo del danno patrimoniale da lucro cessante, con particolare riferimento ai coefficienti di capitalizzazione anticipata da utilizzare.

Dopo una premessa del Presidente Dott. Spera, con il richiamo di quanto è stato discusso durante la precedente riunione dell'11.12.2019, l'incontro si è incentrato sulla tematica delle modalità di calcolo del danno patrimoniale da lucro cessante.

Due le questioni emerse.

La prima concerne il reddito da prendere in considerazione come base di calcolo per il danno patrimoniale da lucro cessante.

Sono stati richiamati i dettami normativi di cui all'art. 137 del CdA, ed in particolare quelli previsti dal primo comma di tale norma: "Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, **tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge**, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, **per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni** ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge".

Tuttavia si sono aperte discussioni circa la corretta individuazione di tale reddito (lordo per il lavoro dipendente e netto per quello autonomo ?), ed ancor più nello specifico ci si è chiesti, nella pratica, quale rigo del CUD o del Modello Unico andrebbe presa in considerazione.

In passato, ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto che nel calcolare il reddito «netto» del lavoratore autonomo devono escludersi le spese sostenute per la produzione del reddito stesso (vedi Cass. 15 novembre 1993 n. 11271).

Altra questione connessa all'individuazione del reddito da prendere a base di calcolo è quella del periodo di tempo (il dies ad quem), nel senso che il Legislatore non ha chiarito se, facendo riferimento al reddito «degli ultimi tre anni», abbia voluto dire degli ultimi tre anni anteriori alla data del sinistro oppure anteriori al momento della liquidazione.

La prima delle due interpretazioni sembrerebbe da preferirsi.

Si è poi passati nuovamente ad analizzare la problematica relativa alla tabella prendere in considerazione per individuare i coefficienti di capitalizzazione corretti.

La Tabella di cui al RD n. 1403/1922 è ormai considerata superata dalla giurisprudenza di legittimità.

Tuttavia la stessa Suprema Corte non ha individuato un criterio unico, ma ha soltanto fornito dei suggerimenti in proposito: "i coefficienti di capitalizzazione di cui al Regio Decreto n. 1403 del 1922 sono superati e da ritenere ormai inapplicabili, per una serie di ragioni, fra le quali emergono soprattutto l'innalzamento della durata della vita media, la mancanza di differenza del coefficiente tra uomo e donna (che hanno aspettative di vita differenti) e l'assunzione come saggio di interesse di quello del 4,5 per cento, ormai inesistente sul mercato finanziario italiano (v. la sentenza 14 ottobre 2015, n. 20615, confermata dalla successiva sentenza 12 aprile 2018, n. 9048). La giurisprudenza ora richiamata, alla quale va data ulteriore continuità, ha invitato

i giudici di merito ad utilizzare criteri diversi, purché' aggiornati e scientificamente corretti (v. in argomento anche la sentenza 25 giugno 2019, n. 16913) ... Per ovviare agli inconvenienti sopra descritti (ndr del RD n. 1403/1922), ovviamente il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)» (Cass. Ordinanza del 28 febbraio 2020 n. 5458).

Il Dott. Dajetti ha quindi nuovamente richiamato la sua proposta di calcolo, secondo la formula denominata del Valore Attuale, che, individuando un arco temporale univoco (in sostanza il periodo di tempo di presumibile lavoro attivo da risarcire, identico per maschi e femmine, considerato che l'età pensionabile è stata tendenzialmente equiparata), consentirebbe di evitare di dover ricorrere all'adattamento del c.d. scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

Il tasso utilizzato con questa formula sarebbe quello dei tassi di rendimento dei Titoli di Stato che abbiano una durata simile a quella da calcolare.

Il Dott. D'Ajetti, per rendere ancora più chiara questa modalità di calcolo, ha quindi condiviso con il gruppo un articolo dallo stesso pubblicato sul portale Ridare, ove viene illustrato tale nuovo metodo di calcolo, con un esempio pratico (viene ipotizzato di calcolare il danno subito da una vittima di anni 42, con un reddito annuo di 24.000,00 Euro ed il 100% di perdita della capacità lavorativa specifica. Considerato l'arco temporale univoco da risarcire pari a 25 anni – 67 anni età pensionabile meno 42 anni della vittima - il tasso utilizzato con il metodo del Valore Attuale è stato di 3,129%, pari al tasso di rendimento di un BTP a 30 anni collocati nell'aprile 2020).

Il Gruppo ha quindi deciso di fissare la prossima riunione a venerdì 11.12.2020 h. 15.00 sempre su Teams, onde consentire ai componenti del Gruppo di riflettere ed approfondire tali tematiche, con l'obiettivo di poter proporre all'Osservatorio per la Giustizia di Milano una modalità di calcolo che risolva la tematica del criterio di liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante.

VERBALE RIUNIONE GRUPPO 11 DANNO A MILANO

In data 17.12.2020 alle ore 15.00 si è svolta, tramite la piattaforma Teams, la riunione programmata del Gruppo 11, dedicato ai criteri per la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. e per le modalità di calcolo del danno patrimoniale da lucro cessante, con particolare riferimento ai coefficienti di capitalizzazione anticipata da utilizzare.

Dopo una premessa del Presidente Dott. Spera, con il richiamo di quanto è stato discusso durante la precedente riunione del 03.11.2020, l'incontro si è nuovamente incentrato sulla tematica delle modalità di calcolo del danno patrimoniale da lucro cessante.

In particolare, ha preso la parola il Dott. D'Aietti illustrando e spiegando analiticamente i valori di cui alla sua tabella (offerta alla disamina del Gruppo) basata sulla formula denominata del Valore Attuale, che, individuando un arco temporale univoco (in sostanza il periodo di tempo di presumibile lavoro attivo da risarcire, identico per maschi e femmine, considerato che l'età pensionabile è stata tendenzialmente equiparata), consentirebbe di evitare di dover ricorrere all'adattamento del c.d. scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

I coefficienti di moltiplicazione proposti dalla tabella del Valore Attuale sono 3:

- un coefficiente moltiplicativo basato sul tasso fisso legale (lo 0,05 % nel 2020);
- un coefficiente moltiplicativo basato sul tasso fisso dei BTP a 30 anni (1,763),
- un coefficiente moltiplicativo basato su un tasso variabile (prendendo come parametro, in pratica, il tasso fisso per i BTP differenziato per le varie durate: a 3 anni, 5 anni, a 10 anni, ecc.)

Il calcolo del danno patrimoniale da lucro cessante effettuato sulla scorta di questi coefficienti porta a risultati differenti rispetto a quelli del RD N. 1403/1922 ed a quelli delle Tavole del CSM.

Si è ovviamente aperta un'ampia discussione tra i partecipanti.

Il Dott. Vismara ha chiesto di riflettere circa l'opportunità di adottare i criteri delle Tavole del CSM, aggiornandoli ad oggi (i coefficienti di tali tabelle risalgono infatti ormai al 1981, quando gli indici di mortalità erano decisamente differenti e più bassi rispetto ad oggi).

L'Avv. Invernizzi ha invece posto la questione dell'opportunità di prendere come parametro di riferimento i tassi netti dei BTP (e quindi più bassi) e non quelli lordi come invece risulterebbe dalla Tabella del Valore Attuale così come veicolata.

Il Presidente Dott. Spera ha manifestato una preferenza per l'utilizzo del coefficiente moltiplicativo basato sul tasso fisso dei BTP a 30 anni (e quindi del 1,763), che darebbe più certezza alle modalità di calcolo ed essendo leggermente più elevato terrebbe anche conto del valore aggiunto costituito dalle molteplici utilità che potrà trarre il beneficiario dalla immediata disponibilità del danaro.

Il Dott. D'Aietti ha ipotizzato poi la possibilità di basare il calcolo sulla scorta della media dei tassi dei BTP a 10/20/30 anni dati dalla Banca D'Italia. Si è riservato di approfondire tale questione facendo le opportune ricerche comunicandole al Gruppo.

E' emersa nel dibattito anche la necessità che le future tabelle che dovessero essere adottate dall'Osservatorio possano essere utilizzate anche per il calcolo del danno patrimoniale per spese future.

La tabella del Valore Attuale, come sottolineato sempre dal Dott. D'Aietti, potrebbe in effetti essere utilizzata anche per tale scopo.

Il Gruppo ha quindi deciso di fissare la prossima riunione a giovedì 14.01.2021 h. 15.00 sempre su Teams, onde consentire ai componenti del Gruppo di riflettere ed approfondire le tematiche emerse, per capire se proporre all'Osservatorio per la Giustizia di Milano l'adozione della Tabella del Valore Attuale, e con quale criterio di moltiplicazione, onde consentirne una eventuale pubblicazione già nelle Tabelle di Milano Edizione 2021.

VERBALE RIUNIONE GRUPPO 11 DANNO A MILANO

In data 14.01.2021 alle ore 15.00 si è svolta, tramite la piattaforma Teams, la riunione programmata del Gruppo 11, dedicato ai criteri per la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. e per le modalità di calcolo del danno patrimoniale da lucro cessante, con particolare riferimento ai coefficienti di capitalizzazione anticipata da utilizzare.

Dopo una premessa del Presidente Dott. Spera, l'incontro si è nuovamente incentrato sulla tematica delle modalità di calcolo del danno patrimoniale da lucro cessante, facendo riferimento a quanto contenuto in un documento inviato, sempre telematicamente, ai componenti del gruppo qualche giorno prima della riunione.

In questo documento ("Proposta di una nuova modalità di calcolo della capitalizzazione anticipata della rendita lavorativa (danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa per l'arco temporale di attività lavorativa)"), è stato nuovamente illustrato il progetto di una nuova tabella che sostituisca quelle dell'Inail del 1922 e quelle successive del CSM del 1981.

In particolare, sono stati individuati i differenti risultati a cui si giunge applicando le diverse metodiche di calcolo ad un caso concreto (persona di 45 anni – e quindi con ancora 22 anni di periodo di residua attività lavorativa con le attuali normativa - con invalidità specifica lavorativa del 100%, ed un reddito mensile da lavoro di 2,000 euro netti, e dunque 24.000,00 euro annuali).

Sono state applicate la Tabella Inail del RD n. 1403/1922, la Tabella CSM del 1981 (c.d. Tabelle Trevi) e la nuova tabella di capitalizzazione, basata sulla formula standard finanziaria di capitalizzazione ($VA = \text{Valore Attuale}$), facendo uso del tasso di rendimento dei BTP a 20 anni (1,822%), ridotto, al netto dell'imposta del 12,5%, ad 1,594250%, e senza alcun utilizzo dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

Si è ovviamente aperta un'ampia discussione tra i partecipanti.

Il Dott. Vismara ha sottolineato come, a suo parere, manchi in questo prospetto la valutazione delle c.d. aspettative di vita del danneggiato, elemento che inciderebbe notevolmente sui risultati finali e che viene invece preso in considerazione dalle altre tabelle di calcolo.

Sia le tabelle Inail, che quelle Inps che quelle del CSM, sono infatti basate su tre variabili, di cui una è proprio l'aspettativa di vita del danneggiato (che ovviamente è molto cambiata e continuerà a mutare nel corso degli anni: si pensi ai dati contenuti nelle tavole di mortalità prese in considerazione per le tabelle del 1922).

L'Avv. Liguori ha fatto presente come, a suo dire, nel procedere alla liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante andrebbero tenute in considerazione anche altre possibili componenti negative, quali il c.d. danno previdenziale e la diminuzione dei possibili incrementi futuri di reddito del danneggiato.

Il Dott. D'Ajetti, al fine di superare gli ultimi dubbi insorti, propone di invitare alla prossima riunione del gruppo degli esperti di matematica-finanziaria e/o degli attuari.

Il Presidente Dott. Spera, concorda, ritenendo che debba essere valutata l'ipotesi di avere una colonna della tabella dedicata al coefficiente di mortalità (c.d. aspettativa di vita).

Il Gruppo ha quindi deciso di fissare la prossima riunione a giovedì 18.02.2021 h. 15.00 sempre su Teams, onde ascoltare per l'appunto l'apporto ed i pareri degli esperti di matematica finanziaria ed attuariale per arrivare ad individuare il coefficienti di capitalizzazione più corretto, tenuto conto di tutte le questioni insorte, da porre alla base della Tabella del Valore Attuale, da proporre poi all'attenzione dell'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano.

VERBALE RIUNIONE GRUPPO 11 DANNO A MILANO

In data 18.02.2021 alle ore 15.00 si è svolta, tramite la piattaforma Teams, la riunione programmata del Gruppo 11, dedicato ai criteri per la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. e per le modalità di calcolo del danno patrimoniale da lucro cessante, con particolare riferimento ai coefficienti di capitalizzazione anticipata da utilizzare.

Dopo una premessa del Presidente Dott. Spera, l'incontro si è aperto con l'intervento del Dott. D'Ajetti, il quale ha concordato sulla necessità di integrare la proposta della formula del Valore Attuale, esposta nella scorsa riunione del 14.01.2021, con la valutazione delle probabilità di vita (rectius: aspettativa di vita) del danneggiato, onde ottenere il c.d. "valore attuariale".

E' intervenuto l'Avv. Invernizzi contestando la scelta del criterio economico utilizzato e ricordando come, a suo parere, debba essere utilizzato il reddito loro e non quello netto come parametro economico da prendere in considerazione, tenendo conto anche della perdita economica subita dal danneggiato per la pensione necessariamente anticipata.

Il Dott. Vismara ha sottolineato come si rischi in questo modo di confondere il problema, un conto è come costruire la tabella, un conto è la questione dei coefficienti e dei tassi da utilizzare.

Il Presidente Dott. Spera fa presente che, a suo avviso, qualsiasi scelta venga fatta, dovrà comunque esservi "indifferenza" tra la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante in forma di rendita vitalizia o in forma di capitalizzazione anticipata.

A questo punto prende la parola il Prof. Lorenzo Peccati il quale rileva come la questione posta dall'Osservatorio presenti molti problemi e varie possibili soluzioni che illustra, onde arrivare ad identificare il c.d. "valore attuale attuariale".

Premesso che si dovrà necessariamente tener sempre conto delle probabilità di sopravvivenza del danneggiato, il vero nodo cruciale è la corretta individuazione del "tasso di interesse".

Interviene sul punto anche il Dott. Aceto (Attuario di Gen Re), il quale approfondisce ulteriormente le questioni matematico-finanziarie esposte dal Prof. Peccati, portando esempi di quello che viene utilizzato in ambito assicurativo nella costruzione dei prodotti vita.

Il Dott. Eibenstein, invece, evidenzia le possibili criticità dell'utilizzo dei BTP nel procedere all'elaborazione di una nuova tabella e propone di tener conto del tasso medio di inflazione.

Dopo un intervento dell'Avv. Lacchini volto a chiedere delucidazioni sull'intervento del Dott. Aceto, che spiega la propria posizione, il Gruppo decide di demandare agli esperti (di matematica finanziaria ed attuariale) l'approfondimento delle delicate questioni, onde formulare una nuova proposta che verrà dibattuta in occasione del successivo incontro fissato al 14 Aprile 2021 h. 15.00 sempre su Teams.

VERBALE RIUNIONE GRUPPO 11 DANNO A MILANO

In data 14.04.2021 alle ore 15.00 si è svolta, tramite la piattaforma Teams, la riunione programmata del Gruppo 11, dedicato ai criteri per la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. e per le modalità di calcolo del danno patrimoniale da lucro cessante, con particolare riferimento ai coefficienti di capitalizzazione anticipata da utilizzare.

Il Dott. D'Ajetti ha riepilogato, anche attraverso la condivisione di alcune slides, i lavori e gli studi che sono stati fatti per arrivare alla formula proposta (c.d. del valore attuale attuariale) evidenziando come quella fosse una formula matematico-finanziaria, priva tuttavia del calcolo delle probabilità di sopravvivenza (aspettative di vita) della vittima.

In estrema sintesi, i problemi ancora da risolvere sono i seguenti:

- Condividere la formula da adottare
- Il reddito da prendere come montante di riferimento
- Il tasso da applicare.

Il Prof. Peccati, dopo aver illustrato i principi della tecnica attuariale (che hanno origine a metà dell'ottocento nell'ambito delle assicurazioni sociali), ha ricordato che i dati sulla sopravvivenza delle persone danneggiate non sono "dati assicurativi", ma dati ISTAT che vanno aggiornati tutti gli anni (c.d. Tavole di Mortalità).

L'ultima tavola disponibile è quella del 2018.

Sempre il Prof. Peccati ha spiegato la formula c.d. valore attuariale, che è data, in pratica, dal valore della rata (il reddito) per il fattore di sconto (c.d. tasso), per la quota relativa alla probabilità di sopravvivenza della vittima distinguendo ovviamente gli uomini dalle donne (tenuto conto che la durata della vita media è diversa per i due sessi).

Il Dott. Spera è intervenuto chiedendo ulteriori delucidazioni.

Il Dott. Eibenstein ha affermato di non volersi pronunciare sulla formula proposta dal Dott. D'Ajetti e dal Prof. Peccati, ma solo del tasso da applicare, a proposito del quale ribadisce l'opportunità, a suo avviso, di non fare uso dei tassi dei BTP, bensì quelli dei titoli BEI, tenendo conto dell'inflazione. In altre parole, suggerisce di utilizzare un tasso che sia corrispondente al reale contesto dei tassi di mercato.

Il Dott. D'Ajetti a questo punto afferma che il Prof. Peccati presenterà una nuova proposta di tabelle del c.d. valore attuale attuariale che, in pratica, sarà la quinta versione della stessa.

In tale proposta verranno anche effettuate delle simulazioni con l'utilizzo di diversi tassi di sconto (dal 4,5% - tasso utilizzato nel RD. N. 1403/1922 - fino a scendere a tassi del 3, del 2 e financo dello 0,5%).

L'Avv. Marchese chiede di avere delle soluzioni più semplici per risolvere la problematica del calcolo del danno patrimoniale futuro da lucro cessante.

Il Dott. Eibenstein rammenta come i tassi dei titoli c.d. "sicuri" (ossia privi di rischio di capitale, come richiesto dalla Suprema Corte nella decisione n. 20615/2015) sono oggi tutti "negativi".

Il Dott. Spera chiede ai componenti del gruppo se non sia il caso anche di valutare di tener conto del tasso IRS, cioè il tasso interbancario che viene utilizzato dagli istituti di credito quando viene concesso un mutuo o un prestito.

Il Gruppo a questo punto decide di rinviare il dibattito ed ogni futura decisione in relazione alla nuova proposta di tabella basata sul c.d. valore attuariale, che verrà messa a punto dal Dott. D'Ajetti e dal Prof. Peccati al prossimo incontro fissato al 12 Maggio 2021 h. 15.00 sempre su Teams.

VERBALE RIUNIONE GRUPPO 11 DANNO A MILANO

In data 12.05.2021 alle ore 15.00 si è svolta, tramite la piattaforma Teams, la riunione programmata del Gruppo 11, dedicato ai criteri per la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. e per le modalità di calcolo del danno patrimoniale da lucro cessante, con particolare riferimento ai coefficienti di capitalizzazione anticipata da utilizzare.

Il Dott. D'Ajetti ha introdotto i lavori riepilogando i principi che si intendono porre a base della tabella del c.d. del valore attuale attuariale, presentando un abstract dello studio fatto sino ad ora.

Il Prof. Peccati ha spiegato che non era ancora stata presentata la versione finale della tabella in attesa che vi fosse l'assenso dei partecipanti al gruppo sui principi di costruzione della stessa.

In particolare, mentre sul metodo pare essere stata raggiunta una condivisione non altrettanto può dirsi sul tasso da applicare, in quanto i tassi attualmente in uso non distano molto dallo 0%.

E' intervenuto poi il Dott. Vismara che ha sollevato delle critiche alla proposta, in quanto, ad un primo sommario calcolo, l'utilizzo del nuovo metodo comporterebbe un aumento della voce risarcitoria relativa al danno patrimoniale da lucro cessante nella misura di circa il 10%.

Il Presidente Dott. Spera ricorda comunque la necessità per tutti gli operatori del diritto di poter fare uso di un metodo di calcolo che sia semplice (oltre che ovviamente corretto nei suoi principi fondamentali).

Il Dott. Eibenstein ribadisce a sua volta la necessità di tener conto di quelli che sono i tassi reali che sono attualmente presenti sul mercato.

Il Dott. D'Ajetti prospetta la possibilità di eventualmente prevedere la rideterminazione annuale del tasso utilizzato nella tabella (così come del resto viene fatto per le Tabelle di Milano per il risarcimento del danno alla persona).

Il Presidente Dott. Spera chiede di poter avere, se possibile, un tasso medio degli ultimi anni.

Il Prof. Peccati dice che è possibile procedere in tal senso, aggiungendo che, in realtà i tassi degli ultimi anni non variano in misura particolare.

L'Avv. Molinari propone di prevedere una tabella con 3 tassi differenti.

Il Presidente Dott. Spera dichiara la sua contrarietà a tale ipotesi, possibile fonte di incertezza e confusione tra gli operatori del diritto. Queta è una delle ragioni per la quale ha chiesto di poter avere una media dei tassi (quantomeno dal 2016 al 2020).

Anche l'Avv. Gnocchi si dichiara favorevole all'adozione di un solo tasso. Chiede anche che la tabella possa essere utilizzata anche per i danni futuri di assistenza del macroleso.

Il Dott. D'Ajetti ritiene allora che la tabella debba essere fatta da 1 a 100 anni per comprendere tutte le ipotesi.

Il Prof. Peccati ritiene possibile procedere in tale senso, non limitandosi all'età di pensionamento del danneggiato.

Il Presidente Dott. Spera propone di prendere in esame i tassi degli ultimi 5 anni dei titoli italiani, confrontandoli con i tassi degli ultimi 5 anni dei titoli europei.

Il Dott. Eibenstein i tassi italiani dei BTP non dovrebbero essere presi in considerazione perché troppo “volatili”, occorrerebbe prendere come parametro di riferimento tassi “sicuri” provenienti da istituzioni affidabili (BEI ad esempio).

Il Gruppo a questo punto decide di rinviare il dibattito ed ogni futura decisione in relazione alla nuova proposta di tabella basata sul c.d. valore attuariale, che verrà nuovamente predisposta e messa a punto dal Dott. D’Ajetti e dal Prof. Peccati al prossimo incontro fissato al 08 Settembre 2021 h. 15.00 sempre su Teams.

VERBALE RIUNIONE GRUPPO 11 DANNO A MILANO

riunione del 12 gennaio 2022

si riporta la convocazione con gli elementi all'ordine del giorno

La presentazione dei lavori e la discussione avverrà **il giorno mercoledì 12 gennaio 2022 ore 14,45** su piattaforma Teams.

La **relazione** allegata è composta di **quattro parti**: una **prima parte** giuridica di impostazione generale delle problematiche (curata dai coordinatori D'Aietti e Rodolfi); le altre due parti sono di contenuto tecnico; **la seconda parte** riguarda le formule di capitalizzazione (con le componenti finanziarie e attuariali) curata dal professor Lorenzo Peccati; **la terza parte**, a cura di Stefano Eibenstein, riguarda la individuazione dei tassi di interesse da inserire all'interno delle formule tenendo conto delle dinamiche finanziarie inflazionistiche che si prospettano sui mercati del rendimento del denaro. **La quarta parte** riporta i verbali degli incontri.

Nell'immediatezza dell'incontro il Presidente Spera provvederà **ad inviare il link per il collegamento**.

Dopo cento anni dalle mitiche tabelle del 1922 si potranno emblematicamente valutare la loro sostituzione con quelle del '22, ma quelle del XXI secolo.

Gianfranco D'Aietti e Marco Rodolfi.

Carissimi tutti, partecipanti al **Gruppo 11** di Danno Milano (***metodologie per la determinazione del danno patrimoniale attraverso rendita vitalizia o attualizzazione***) e aderenti tutti a DANNO MILANO

Dal dicembre 2019 il Gruppo 11 si sta occupando della rielaborazione dei criteri per la liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa.

I lavori sono stati intensi e l'obiettivo era quello di giungere a delineare una innovativa e coerente metodologia di calcolo della capitalizzazione della rendita futura persa; oltre l'aspetto metodologico si è puntato, con pragmatismo milanese, a conseguire anche un risultato concreto: **una nuova pratica tabella** che sostituisse quelle obsolete del R.D. del 1922 e le successive tabelle c.d. Trevi del C.S.M. (anch'esse ormai vecchie e superate, risalenti a 40 anni fa!) e che fosse comunque **facile da utilizzare ed applicare**.

I risultati sono stati abbastanza soddisfacenti; con l'idea di base del Pres. Gianfranco D'Aietti (ex magistrato e autore di programmi informatici legali) e l'apporto metodologico e dottrinario dell'avv. Marco Rodolfi e del Pres. Spera è stata delineata la nuova impostazione che permettesse di indicare direttamente l'arco di tempo in cui delimitare la capitalizzazione e l'utilizzazione di una corretta formula finanziaria.

La necessità di procedere con una metodologica scientifica anche in ordine alla scelta della formula finanziaria e ai suoi elementi ha portato ad avvalersi di un emerito professore di **matematica finanziaria** dell'Università Bocconi, il **prof. Lorenzo Peccati** che ha partecipato agli ultimi incontri del Gruppo 11 apportando ampie delucidazioni e suggerendo un correttivo attuariale alla formula di capitalizzazione che era stata originariamente proposta dal Pres. D'Aietti.

Nel dibattito che è seguito alle delucidazioni del prof. Peccati è stato affrontato il tema della individuazione del tasso di interesse (di rendimento futuro atteso) che deve essere inserito come parametro necessario nella formula di capitalizzazione.

Le possibili alternative alla utilizzazione del tasso legale sono state affrontate nelle ultime due riunioni e sono apparse di grande interesse le considerazioni svolte da un partecipante all'incontro il **dott. Stefano Eibenstein** (Consulente Finanziario presso Banca Generali Private). La soluzione del tasso da utilizzare (c.d. tasso di rendimento atteso) è importante in quanto più è alto il tasso, più si riduce l'entità della capitalizzazione.

In accordo con il Presidente Spera e tenuto conto che le questioni tecniche relative alla formule ed al loro sviluppo ed alle implicazioni delle dinamiche dei tassi di rendimento nazionali ed europei, è stata avviata un'interlocuzione tra i coordinatori del gruppo e i "tecnici" di riferimento che potesse individuare le possibili soluzioni tecniche e delineare i pro e i contro della utilizzazione di tassi o di altri, così da sottoporle, poi, al Gruppo 11, con una maturata meditazione e la piena consapevolezza delle implicazioni.

Per contenere i tempi e per un approfondimento delle tematiche, complessivamente molto tecniche, si è proceduto a incontri preparatori dei materiali con il Pres. Spera, i due coordinatori del Gruppo 11 (D'Aietti e Rodolfi) e i due tecnici di riferimento (Peccati e Eibenstein).

Sono state e prospettate e analizzate le varie soluzioni tecniche, che verranno presentate nella prossima riunione dell'intero Gruppo per un confronto; potranno, così, essere impostate le scelte giuridiche più opportune.

A tale scopo si provvederà a **trasmettere** a tutti i componenti del Gruppo prima dell'incontro una **relazione** composta di **tre parti**: una **prima parte** giuridica di impostazione generale delle problematiche (curata dai coordinatori D'Aietti e Rodolfi); le altre due parti sono di contenuto tecnico; **la seconda parte** riguarda le formule di capitalizzazione (con le componenti finanziarie e attuariali) curata dal professor Lorenzo Peccati; **la terza parte**, a cura di Stefano Eibenstein, riguarda la individuazione dei tassi di interesse da inserire all'interno delle formule tenendo conto delle dinamiche finanziarie inflazionistiche che si prospettano sui mercati del rendimento del denaro.

Dopo la illustrazione e la consegna dei documenti ai partecipanti da Gruppo 11 seguirà una pausa di meditazione per giungere poi, nel gennaio del 2021, ad una valutazione-decisione di approvazione dei nuovi criteri e dei relativi contenuti.

La prossima riunione del Gruppo 11 "capitalizzazione attuale della rendita futura" nella sua intera composizione si terrà **mercoledì 12 gennaio 2022 ore 14,45 via Teams**. Nel corso dell'incontro verranno presentate e illustrati i termini delle varie questioni.

Nell'immediatezza dell'incontro il Presidente Spera provvederà ad inviare il link per il collegamento.

Dopo cento anni dalle mitiche tabelle del 1922 si potranno emblematicamente approvare le tabelle del '22, ma quelle del XXI secolo.

Gianfranco D'Aietti e Marco Rodolfi.

1° aprile 2022

Non è stato redatto verbale

si riporta la convocazione

Carissimi tutti, partecipanti al Gruppo 11 di Danno Milano e aderenti tutti a DANNO MILANO.

Per la prosecuzione dei lavori del Gruppo 11 viene fissato, di accordo con il Presidente Damiano Spera, l'incontro di Venerdì 1° Aprile 2022 ore 11,30 su piattaforma Teams.

Parteciperà all'incontro l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), in persona del Prof. Riccardo Cesari. L'IVASS ha dichiarato la disponibilità a assistere tecnicamente il Gruppo Danno Milano per la realizzazione delle nuove tabelle di "capitalizzazione" sulla base delle specifiche impostate dai coordinatori e dai consulenti del Gruppo Prof. Lorenzo Peccati e dott. Stefano Eibenstein.

Nell'immediatezza dell'incontro il Presidente dott. Damiano Spera provvederà ad inviare il link per il collegamento.

I coordinatori

Gianfranco D'Aietti e Marco Rodolfi.

VERBALE RIUNIONE GRUPPO 11 DANNO A MILANO

In data 14.12.2022 alle ore 15.00 si è svolta, tramite la piattaforma Teams, la riunione plenaria programmata del Gruppo 11, dedicato ai criteri per la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. e per le modalità di calcolo del danno patrimoniale da lucro cessante, con particolare riferimento ai coefficienti di capitalizzazione anticipata da utilizzare.

Al Gruppo è stata presentata la versione finale della tabella basata sul c.d. valore attuale attuariale per la capitalizzazione anticipata di una rendita, risultato di un lavoro portato a termine dopo tre anni di incontri svolti tra il 2019 e il 2022, che hanno avuto come obiettivo la realizzazione di uno strumento dotato di una metodologia scientifica ma che, contestualmente, fosse anche di semplice applicazione per gli operatori professionali.

Hanno avuto modo di illustrare i lavori svolti, i criteri integrati proposti e la bozza di una tabella di riferimento cartacea con le relative istruzioni di utilizzo, il Presidente del Gruppo Dottor Damiano Spera, i coordinatori Marco Rodolfi e Gianfranco D'Aietti, ed i consulenti tecnici del Gruppo Prof. Lorenzo Peccati e dott. Stefano Eibenstein.

Ha poi preso la parola anche il Prof. Riccardo Cesari (Consigliere dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – e Ordinario di Metodi Matematici per la Finanza e le Assicurazioni dell'Università di Bologna), che ha partecipato come consulente del Gruppo nel corso del 2022, illustrando un suo lavoro scientifico (che viene allagato alla relazione finale ed è possibile consultare anche sul sito dell'Istituto), con il quale sono stati integrati taluni profili metodologici e realizzativi, per risolvere gli ultimi problemi affrontati dal Gruppo.

I criteri che sono stati posti alla base della realizzazione delle nuove tabelle sono stati i seguenti:

- 1) utilizzazione della formula finanziaria del VA;
- 2) arco temporale di durata della capitalizzazione -attualizzazione, scelto espressamente dell'utilizzatore;
- 3) eliminazione della necessità (con le precedenti tabelle) di applicare lo "scarto" tra la vita lavorativa e vita reale
- 4) personalizzazione della formula finanziaria con indicazione dell'età dell'infortunato e utilizzazione del correttivo di mortalità differenziato per maschi e femmine (dato ufficiale ISTAT);
- 5) tasso di rendimento utilizzato sulla base della rilevazione periodica effettuati da EIOPA (Ente di garanzia delle UE); i tassi sono variabili nel futuro in funzione degli anni di durata della capitalizzazione;
- 6) inserimento di un ulteriore coefficiente correttivo correlato alla inflazione attesa per i prossimi tre anni (valori dedotti dalla relazione Ministero Economia e Finanza alla legge Finanziaria)
- 7) realizzazione di tabelle distinte per maschi e femmine con indicazione di tutte le età (da 1 a 100) e tutte le durate (da 1 anno a 100 anni)
- 8) aggiornamento annuale dei dati variabili (tassi dinamici EIOPA e inflazione attesa MEF e coefficienti di mortalità ISTAT) a cura dell'Osservatorio di Milano;

Il Gruppo, dopo alcuni interventi, ha deciso di concludere i lavori sulla tabella di attualizzazione per il calcolo del danno patrimoniale futuro, i cui criteri (indicati nella relazione conclusiva del Gruppo, con i relativi allaegati) sono stati quindi approvati all'unanimità dei partecipanti, con l'astensione dell'Avvocato Invernizzi. La realizzazione della tabella esecutiva è demandata al dott. D'Aietti e al Prof. Cesari.

Il Presidente dott. Damiano Spera _____

Il componente dott. Gianfranco D'Aietti _____

Il componente Avv. Marco Rodolfi _____